



DIREZIONE MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA

U.O. Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 03-04-2025

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in un tratto di via Eurialo compreso tra i civici n. 44 e n. 46

IL DIRETTORE

Visto che:

- a seguito degli eventi bradisismici occorsi in data 13/03/2025, si è verificato il distacco di materiale cementizio dal campanile della Chiesa di S. Anna di via Eurialo n. 44 con conseguente caduta di calcinacci sul marciapiede e sulla suddetta sede stradale;
- con la relazione d'intervento n. 5499 del 13/03/2025 - fono n. U.0015529 di pari data, i Vigili del Fuoco hanno comunicato di essere intervenuti per la rimozione delle parti di materiale in pericolo di caduta dal campanile, e di aver inibito, a scopo precauzionale, l'accesso alla chiesa e alle aree adiacenti alla stessa, a mezzo di transennamento provvisorio;
- a seguito di detto intervento, gli stessi hanno disposto, tra l'altro, l'inibizione e la chiusura al transito pedonale e veicolare del tratto di via Eurialo corrente tra i civici 44 e 46, ovvero tra la confluenza con via Silio Italico e la confluenza con via Plinio;
- con nota PG/2025/236889 del 13/03/2025 il Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile, a tutela della pubblica e privata incolumità, ha invitato la Polizia Locale ad individuare, identificare e diffidare i responsabili/aventi titolo dell'edificio di culto in questione ai fini della eliminazione del pericolo mediante l'esecuzione di immediati lavori di messa in sicurezza, a non far praticare e a non praticare l'accesso alla chiesa da Via Eurialo n. 44, nonché ad effettuare le verifiche delle facciate di tutti i corpi aggettanti dell'edificio religioso in questione;

Tanto premesso,

Ritenuto, a tutela della pubblica e privata incolumità, di dover attuare la disciplina di traffico come meglio specificata nella parte dispositiva del presente atto;

Preso atto del parere favorevole espresso per le vie brevi dal Comandante della Polizia Locale U.O. Fuorigrotta in relazione all'emissione del presente dispositivo di traffico temporaneo;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Istituire, fino a eliminato pericolo,

A) in via Eurialo:

- **il divieto di transito veicolare altezza civici 44-46, nel tratto compreso tra la confluenza con via Silio Italico e la confluenza con via Plinio;**
- **il divieto di transito pedonale nel solo tratto di marciapiede costeggiante la chiesa di S. Anna, altezza civico 44;**

B) in via Silio Italico:

- **l'obbligo di proseguire diritto a monte dell'incrocio con via Eurialo secondo il senso di circolazione vigente lungo via Silio Italico.**

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi revocata.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e posta a norma di legge.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285, per l'esatta osservanza dalla presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 214/1990 smi, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 10
Dott. Luigi Loffredo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.